

Diritti d'autore e insegnamento

La complessa questione dei diritti d'autore sarà d'ora in poi regolata da una Legge che non rimarrà senza conseguenze per la scuola e per le abitudini di lavoro che si erano a poco a poco instaurate negli insegnanti.

Questo breve articolo ha lo scopo di fornire le prime informazioni sulle relative conseguenze che si tradurranno soprattutto in termini di contributi forfettari e di riduzioni più o meno drastiche dei diritti di riproduzione. Un insieme di domande/risposte più complete saranno diffuse a tutti gli insegnanti non appena verranno applicati gli accordi tariffari.

Generalità

Base legale

Dal 1° luglio 1993 è entrata in vigore la nuova Legge federale sui diritti d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA), che regola la protezione degli autori di opere letterarie e artistiche, la protezione degli artisti interpreti, dei produttori di supporti sonori o audiovisivi, così come degli organi di diffusione.

Fino ad ora mal definita tra pubblico e privato, la scuola (dal livello prescolastico al grado universitario o terziario) sarà trattata in modo particolare. L'articolo 19 della LDA definisce infatti come uso privato di un'opera «qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici» (1b), così come «la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione» (1c). Ma un tale uso è sottoposto a dei contributi per la remunerazione dell'autore (art. 20, al. 2).

Società di gestione

La legge confida a delle società di gestione il compito di incassare e di ripartire agli aventi diritto i contributi corrispondenti e di negoziare con le collettività degli utenti, tra le quali figura la scuola, degli accordi tariffari. Una commissione arbitrale federale assicura il controllo del sistema.

Tariffe «scuole»

Negoziati nel corso degli ultimi venti mesi, tre accordi tariffari regolano la questione dei diritti d'autore in relazione alla scuola:

- *registrazioni effettuate dal docente:* la **Tariffa comune 7a** regola l'utilizzazione di registrazioni sonore e audiovisive realizzate dall'insegnante e dalla sua classe;
- *registrazioni effettuate dalle mediateche:* la **Tariffa comune 7b** regola la registrazione e la messa a disposizione di documenti sonori e audiovisivi realizzate dalla mediateca cantonale o d'istituto;
- *fotocopie:* la **Tariffa comune 8-III** regola l'utilizzazione della riprografia (fotocopie, stampante) nelle scuole.

Le tariffe 7a e 8-III, obbligatorie, prevedono dei contributi forfettari annuali per allievo/studente pagati dalle collettività pubbliche.

La tariffa 7b, facoltativa, si calcola per emissione. Saranno le scuole e le mediateche interessate ad annunciarsi se desiderano mettere a disposizione le copie delle emissioni. Una procedura di legalizzazione delle collezioni esistenti è prevista per delle emissioni anteriori all'1.8.95. I centri cantonali di documentazione e/o dei media mettono a disposizione delle procedure di raccolta dati a questo scopo. Per il nostro cantone questo compito è assunto dal Centro didattico cantonale.

Diritti e doveri

Una volta pubblicati, gli accordi tariffari entreranno automaticamente in vigore. Un «*vade-mecum*» pubblicato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione sarà indirizzato ad ogni insegnante per rispondere ad ogni domanda relativa al rispetto della Legge e degli accordi tariffari.

Principi base e qualche caso particolare

Riproduzione

Ogni copia integrale di un'opera disponibile sul mercato è vietata, qualunque sia il supporto materiale. (Eccezione: registrazioni a partire da radio o tv realizzate dalle mediateche.)

Fotocopie

La riproduzione su fotocopie, lucidi, diapositive o per mezzo di una stampante o di una telecopiatrice di testi o di grafici tolti da un libro, un giornale,

un periodico o da uno spartito è autorizzata **solamente per estratti** e per un uso esclusivamente scolastico. Queste riproduzioni sono coperte dalla tariffa 8-III, che comprende anche le riproduzioni d'arte (pitture, stampe, disegni, caricature) e di spartiti musicali.

Questo accordo copre l'uso che ne fanno gli insegnanti per il loro lavoro, gli studenti per i loro studi e l'amministrazione scolastica per i propri bisogni d'informazione interna e per la documentazione; è pure coperta la trasmissione gratuita a terzi (genitori di allievi, visitatori, altre scuole, amministrazione scolastica), ad esclusione in questo ultimo caso delle partiture musicali.

Audiovisivo

La riproduzione di estratti di emissione (radio-tv) o di documenti audiovisivi (cassette video, CD) non è autorizzata per l'insegnamento, salvo nel caso particolare del «diritto di citazione» (per spiegazione, rinvio, esempio o illustrazione) e in proporzione adeguata a questo scopo, citando obbligatoriamente le fonti.

Software

L'impiego, il prestito e la riproduzione di software non sono regolati da un accordo tariffario. Solamente dei software con licenza d'utilizzazione (eventualmente licenza collettiva) possono essere installati su posti di lavoro degli allievi, studenti e insegnanti di una scuola.

Radio / televisione

Utilizzazione individuale

Il docente ha il diritto di registrare e di conservare per il proprio uso, ma nell'ambito della sua sola classe, qualsiasi emissione diffusa su qualsivoglia rete radiofonica o televisiva (tariffa 7a).

Utilizzazione collettiva

Ogni emissione registrata da o per una mediateca – o da un insegnante per deporla nella mediateca – per alimentare le collezioni documentarie messe a disposizione dei docenti e degli allievi, può essere conservata solo pagando una tassa forfettaria (tariffa 7b).

Restrizioni per l'utilizzazione

Le emissioni radio e tv così «legalizzate» possono essere utilizzate solo nell'ambito della classe e dell'insegnamento. Una diffusione più larga (spettacolo scolastico o campo di sci che, per esempio, raccoglie più classi) rimane vietata, così come ogni comunicazione a terzi al di fuori del contesto scolastico.